

La 'supplementare' pagata se il licenziamento avviene prima dei 60 anni

I dirigenti di aziende industriali vanno in pensione a 65 anni di età, perciò è questa l'età in cui raggiungono i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia. Ciò è importante per stabilire se il licenziamento possa avvenire senza che al dirigente vengano pagate le indennità supplementari previste dal contratto collettivo.

Antonio Lucarelli
Roma

La materia è di difficile interpretazione perché, apparentemente, sembra che l'età delle pensioni sia quella dei 65 anni, ma in realtà la legge prevede la possibilità di andare in pensione a 60 anni, sia pure con importo ridotto rispetto a quello ottenibile a 65 anni.

La controparte di quanto diciamo è data dal fatto che anche i dirigenti possono prorogare il rapporto di lavoro - alla pari degli altri lavoratori dipendenti - fino a 65 anni per aumentare l'anzianità contributiva utile a pensione. Se essi andassero in pensione a 65 anni, è ovvio che non potrebbero avere la facoltà di prorogare il termine del rapporto di lavoro. Il che condiziona l'interpretazione secondo cui l'età per acquisire il diritto a pensione di vecchiaia è quella di 60 anni. In conclusione, l'indennità supplementare prevista dal contratto collettivo deve essere corrisposta al dirigente se licenziato prima del raggiungimento dei 60 anni di età.

L'Inps, dopo due anni, comunica che la sede è sbagliata

Sono invalido di guerra, ex ufficiale iscritto nei ruoli d'o-

PREVIDENZA
Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
Rino Bonazzi, Maria Guidotti,
Angelo Mezzieri e Nicola Tisci

nores delle Forze armate, di 76 anni.

Il 21 ottobre 1987 inoltrai domanda di ricostituzione all'Inps, sede Roma centro. Il 10 marzo 1989 mi si comunicò che la sede Inps che ha ricevuto la mia domanda non è competente e che la pratica è stata inviata in via Amba Aradam per il disbrigo. Reclamai alla sede di via Amba Aradam ma è stato detto che ora devo attendere il mio turno senza dirmi di quanto tempo è l'attesa. Ora sono perplesso: ricordo di avere sentito, e spero di essermi sbagliato, il signor presidente dell'Inps in Rai-Tv asserire che le pratiche vengono sbrigiate entro breve tempo...

Antonio Mirzalo
Roma

Su contributi e pensioni Enasarco così la pensiamo noi

Invio copia della petizione diretta al presidente della Repubblica, ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato, e anche al Pci e al giornale l'Unità, al fine di sollecitare le Camere ad approvare il provvedimento di legge che finalmente garantisca il lavoratore autonomo del diritto di avere liquidata la pensione di vecchiaia dall'Ente previdenziale e automaticamente se in regola con i versamenti contributivi operati dalla ditta proponente, invece di attendere per cinque anni il completamento dell'iter giudiziario sino alla sentenza definitiva, scelta maliziosamente dall'Ente previdenziale pubblico il quale infine comporrà gli interessi del 5% sulle somme dovute mentre ha avuto modo di speculare a un tasso del 15 per cento.

all'Enasarco ma che lo stesso lavoratore non abbia versato successivamente contributi per oltre dieci anni e che vorrebbe provvedere al versamento contributivo, sempre all'Enasarco, ora per allora.

Se la questione è questa, riteniamo che sia regolare la posizione dell'Enasarco, che si richiama alla legge 2 febbraio 1973, n. 12, che, all'articolo 7, stabilisce che i contributi dovuti si prescrivono con il decorso di 10 anni. Si prescrive cioè la possibilità di versare ora per allora i contributi dovuti.

Se la questione è così è l'agente interessato era consapevole del mancato versamento, sembra a noi difficile la contestazione. Se invece l'agente interessato ritiene di avere versato contributi, o è stato egli stesso beffato, è giustificata la protesta; che però, ancor prima che all'Enasarco (del quale non ci sentiamo sostenitori), andrebbe rivolta a chi ha procurato il danno. Se trattasi di questione diversa sono necessari, ovviamente, ulteriori chiarimenti.

Riliquidazioni Irpef: dal 1° gennaio 1974 (le domande entro il 27 luglio '89)

Lunedì 19 giugno 1989, nella rubrica «Previdenza Domande e risposte», pagina 12, è stata pubblicata la notizia dal titolo «Riliquidazione Irpef (le domande entro il 27 luglio '89)». Si legge che i termini per la riliquidazione dell'Irpef sul trattamento di fine rapporto lavoro (fr) sono riaperti... per tutti coloro che hanno avuto dal 1° gennaio 1980 anche una sola lira di liquidazione.

Per ulteriori chiarimenti precisiamo che la riapertura dei termini previsti dalla legge 154/1989 (il cosiddetto decreto fiscale) per la riliquidazione dell'Irpef sul trattamento di fine rapporto lavoro (fr) sono riaperti... per tutti coloro che hanno avuto dal 1° gennaio 1980 anche una sola lira di liquidazione.

LEGGI E CONTRATTI
filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA
Giugliano Riminesi, giudice, responsabile e coordinatore; Pierluigi Altieri, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Myrtae Moschi e Jacopo Malaguzzi, avvocati Cdl di Milano; Severo Nigro, avvocato Cdl di Roma; Enzo Martino e Nino Raffone, avvocati Cdl di Torino

Una impresa cooperativa più competitiva nel mercato

Ora la cooperazione è diventata il terzo sistema presente nell'economia del Paese a fianco di quello rappresentato dalle società ordinarie private e da quelle pubbliche. D'altronde l'impresa cooperativa non può più chiudere in se stessa lo scopo e la funzione che deve assolvere, nel momento che deve misurarsi con un mercato sempre più ampio e complesso (pensiamo alla stesse scadenze del grande mercato unico del 1992) e all'interno di un sistema pluralistico di imprese.

La ridefinizione del concetto di mutualità e della funzione sociale nel contesto di un'economia di mercato implica sempre più l'assunzione di un vero e proprio ruolo imprenditoriale dell'impresa cooperativa e di conseguenza la possibilità di capitalizzazione. Per rispondere a queste esigenze i Gruppi parlamentari del Pci della Camera e del Senato hanno presentato un apposito disegno di legge (n. 2666 atto della Camera, firmati Zangheri e altri) e (n. 1664 atto del Senato, firmati Pecchioli, Vecchi e altri).

LEGGI E CONTRATTI
filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA
Giugliano Riminesi, giudice, responsabile e coordinatore; Pierluigi Altieri, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Myrtae Moschi e Jacopo Malaguzzi, avvocati Cdl di Milano; Severo Nigro, avvocato Cdl di Roma; Enzo Martino e Nino Raffone, avvocati Cdl di Torino

Una impresa cooperativa più competitiva nel mercato

Ora la cooperazione è diventata il terzo sistema presente nell'economia del Paese a fianco di quello rappresentato dalle società ordinarie private e da quelle pubbliche. D'altronde l'impresa cooperativa non può più chiudere in se stessa lo scopo e la funzione che deve assolvere, nel momento che deve misurarsi con un mercato sempre più ampio e complesso (pensiamo alla stesse scadenze del grande mercato unico del 1992) e all'interno di un sistema pluralistico di imprese.

La ridefinizione del concetto di mutualità e della funzione sociale nel contesto di un'economia di mercato implica sempre più l'assunzione di un vero e proprio ruolo imprenditoriale dell'impresa cooperativa e di conseguenza la possibilità di capitalizzazione. Per rispondere a queste esigenze i Gruppi parlamentari del Pci della Camera e del Senato hanno presentato un apposito disegno di legge (n. 2666 atto della Camera, firmati Zangheri e altri) e (n. 1664 atto del Senato, firmati Pecchioli, Vecchi e altri).

La Corte Costituzionale con la sentenza del 12 aprile 1989 n. 204, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 59 D.R. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento) nella parte in cui non prevede la liquidazione dei crediti da lavoro con riguardo al periodo successivo all'apertura del fallimento fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo. Mentre in passato la Corte Costituzionale aveva negato la rivalutazione dei crediti di lavoro nella procedura fallimentare (sent. 139/81), con la sentenza 204/89 la Corte rivede quel giudizio e individua nella rivalutazione non tanto una remora all'insediamento da parte dell'imprenditore quanto uno strumento destinato ad assicurare l'effettività della garanzia apprestata dall'art. 36 della Costituzione e cioè un mezzo per assicurare al lavoratore subordinato la retribuzione sufficiente e adeguata alla quantità e qualità del lavoro svolto. D'altro canto - afferma il giudice costituzionale - la regola della rivalutazione dei crediti di lavoro nel

fallimento non viola il principio di eguaglianza il quale «colera disparità di trattamento se queste siano giustificate da ragioni apprezzabili, e tanto più se lo siano dall'attuazione di un valore costituzionale». L'esistenza di una deroga alla par condicio creditorum (che è principio regolatore della procedura fallimentare) in favore dei lavoratori e in attuazione della garanzia ex art. 36 Cost. risulta perciò pienamente giustificata e razionale.

A rafforzare questa soluzione sta però anche un altro elemento. Con la sentenza n. 300 del 1986 il giudice costituzionale ha introdotto nel nostro ordinamento la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo. Rifiutarsi, oggi, di estendere la riva-

lizzazione ai soli dipendenti creditori del fallito equivarrebbe perciò a sanzionare una ingiustificata disparità di trattamento fra lavoratori. A questa considerazione di ordine giuridico svolta dalla Corte se ne può aggiungere un'altra di ordine economico. Continuare a sancire un diverso regime di crediti di lavoro per i ipotesi di fallimento e per altre procedure (tra cui il concordato), potrebbe determinare l'effetto, perverso e indesiderato di indurre i creditori chirografari a preferire il fallimento (nel quale non fosse prevista la rivalutazione dei crediti di lavoro) al concordato (cui la sentenza n. 300/86 ha già esteso la rivalutazione). Di qui l'esigenza di una equiparazione delle due fattispecie.

La Commissione Lavoro del Senato

PAESI D'EUROPA/4. AUSTRIA

L'Europa in tasca con L'Espresso.

Siama alla quarta tappa del giro d'Europa con L'Espresso. Questa settimana "Paesi d'Europa" vi guiderà in Austria. Il Danubio, tra musiche e valzer; la nostalgia e gli echi culturali di Vienna, crocevia di un continente; la raffinata gastronomia. Austria: 100 pagine in regalo con L'Espresso oggi in edicola. "Paesi d'Europa": cinque guide tascabili e complete per viaggiare non solo nel presente, ma anche nel passato. In esclusiva per i lettori di L'Espresso.

IN COLLABORAZIONE CON PEUGEOT 205.

AUSTRIA: UNA GUIDA DI 100 PAGINE IN REGALO OGGI CON **L'Espresso**

10 L'Unità
Lunedì
19 giugno 1989